

## PROROGHE DEI CONTRATTI DI SUPPLENZA

Riteniamo utile riepilogare di seguito le circolari riguardanti le indicazioni e i chiarimenti che il MIUR ha emanato a più riprese negli ultimi anni rispetto alle **proroghe dei contratti di supplenza**.

### Personale ATA

La nota di riferimento è la **n. 8556 del 10 giugno 2009** nella quale il MIUR richiama il Regolamento sul conferimento delle supplenze (DM 430/2000) e precisamente l'art. 1, comma 7 (supplenze conferite dall'USP fino al 30 giugno) e l'art. 6, comma 4 (supplenze conferite dal Dirigente Scolastico fino al termine delle lezioni).

Le disposizioni citate prevedono che i contratti di supplenza, possono essere prorogati **per il tempo strettamente necessario e per le seguenti motivazioni:**

- situazioni che possono pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto e degli esami;
- necessità connesse al recupero debiti e all'organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere più intensamente i mesi di luglio e agosto;
- altre necessità indispensabili all'organizzazione scolastica (*citiamo, ad esempio, quelle attinenti l'avvio del nuovo anno, la compilazione delle graduatorie, le procedure connesse alla determinazione dell'organico di fatto, alla formazione delle classi, all'eventuale individuazione dei soprannumerari, eventuale carenza di personale per situazioni di malattia, maternità, turnazione ferie, ecc.*).

Per i supplenti temporanei il comma 4 dell'art. 6 del Regolamento prevede che le proroghe dei supplenti possono essere disposte dal Dirigente scolastico nel numero strettamente necessario ad evitare interruzioni del servizio e nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami.

I dirigenti scolastici dovranno presentare all'USR per il tramite degli Uffici territoriali motivata richiesta di autorizzazione.

Gli oneri relativi verranno posti a carico del Tesoro per le proroghe delle supplenze fino al 30 giugno e a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche per le supplenze temporanee conferite dai Dirigenti scolastici, ad esclusione dei congedi obbligatori per maternità.

### Personale DOCENTE

Con stessa nota n. 8556, rettificata parzialmente dalla nota **n. 9038 del 17 giugno 2009**, il MIUR precisa:

**Supplenti in servizio fino al termine delle lezioni a seguito del rientro del titolare dopo il 30 aprile ai sensi dell'art. 37 del vigente CCNL:**

- Si prevede il **mantenimento in servizio** del supplente con conseguente proroga del contratto **per tutta la durata degli scrutini e valutazioni finali** o per la partecipazione agli **esami** di scuola secondaria di I grado

## Supplenti temporanei in servizio fino al termine delle lezioni:

- Si prevede la predisposizione di un nuovo contratto **nel mese di giugno per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle attività di scrutinio o degli esami diversi da quelli di maturità**, (dal primo all'ultimo giorno di presenza in servizio).  
In tali casi quindi non è previsto il mantenimento in servizio cioè la proroga automatica della supplenza: ciò potrebbe comportare alcuni giorni di interruzione della supplenza temporanea, che di fatto si configurerebbe come proroga solo qualora le operazioni di scrutinio e /o di valutazione finale si svolgessero senza soluzione di continuità dall'ultimo giorno di lezione.
- Per le **operazioni suppletive di scrutinio nei mesi di luglio o agosto** al termine dei **corsi di recupero** dei debiti formativi nelle scuole secondarie di secondo grado, verrà disposto un apposito contratto di supplenza per il periodo che va dal primo all'ultimo giorno degli scrutini suppletivi per lo stesso numero di ore pari a quelle dell'ultimo contratto stipulato o, comunque, pari a quelle dell'insegnante per cui opera la sostituzione.

## Partecipazione agli esami di Stato

In caso di designazione di un supplente quale componente di commissione di esami di stato con la **nota n.14187 dell'11 luglio 2007** il Miur ha fornito le seguenti precisazioni :

### Supplenti in servizio sino al termine delle attività didattiche (30 giugno)

(assunti sia da graduatorie ad esaurimento sia da graduatorie di istituto):

- Si prevede la **proroga del contratto**, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, **fino al giorno conclusivo della sessione di esami**; gli oneri sono a carico del MEF. La proroga è disposta dalla scuola che ha stipulato il contratto anche se la sede d'esame è diversa, e deve essere corredata da dichiarazione del presidente della commissione relativa alla effettiva partecipazione all'esame.

### Supplenti con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni

esclusivamente se nominati quali commissari interni nella medesima scuola:

- Si prevede l'attribuzione di un **nuovo contratto**, per un numero di ore di insegnamento pari a quelle del contratto precedente, con decorrenza **dal giorno della seduta preliminare** della commissione e **termine nel giorno conclusivo della sessione d'esame**; l'onere della retribuzione è a carico della scuola sede degli esami.

**!** *In entrambi i casi risultano penalizzati i supplenti che sono stati assunti su spezzone a cui, a parità di prestazione, viene corrisposta una retribuzione parziale (diversamente i docenti di ruolo in part-time, durante gli esami, percepiscono lo stipendio intero)*

Al di fuori delle ipotesi citate, anche se la designazione a componente di commissione riguarda un supplente temporaneo o fino al termine delle lezioni o aspiranti inclusi nelle graduatorie, non si procede alla stipula di un contratto di supplenza in quanto la posizione di questi docenti viene assimilata a quella del personale estraneo all'Amministrazione. In tali casi sono corrisposti esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all'espletamento degli esami di stato.